Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 62**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 marzo 1936 - Anno XIV**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1936-XIV, n. **359**.
Istituzione dell'ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla disciplina giuridica delle « Opere Laiche Palatine Pugliesi », istituite in Bari, con quella parte del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi destinata a fini laici, in applicazione dell'art. 29, lettera *g*) del Concordato con la Santa Sede;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito, con sede in Bari, un ente morale sotto la denominazione: « Opere Laiche Palatine Pugliesi », avente per iscopo l'attuazione dei fini di carattere laico già riconosciuti alle Reali Basiliche Palatine Pugliesi. All'Ente predetto è attribuita quella parte di patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi che fu riservata per fini laici ed è affidata alla gestione del Reale ricovero di mendicità « Umberto I » in Acquaviva delle Fonti e, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, numero 889, ed a quelle del R. decreto 31 agosto 1933, n. 2013 l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Umberto I » di Bari.

Art. 2. — Salvo quanto dispone l'articolo precedente, la Scuola rimane sottoposta, ai fini didattici, alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale e continua a funzionare secondo le norme della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Essa ha un patrimonio ed un bilancio proprio che saranno amministrati dall'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi, separatamente da quelli del Reale ricovero di mendicità « Umberto I » di Acquaviva delle Fonti o da qualsiasi altra istituzione dipendente o comunque amministrata dall'Ente predetto.

Art. 3. — L'amministrazione dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi è affidata ad un Consiglio direttivo costituito dal presidente e di quattro consiglieri designati uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dell'educazione nazionale, uno dal podestà di Bari ed uno dal podestà di Acquaviva delle Fonti.
Per gli affari riguardanti la Regia scuola tecnica industriale « Umberto I » di Bari si aggregano al Consiglio, con voto deliberativo, un secondo rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e il direttore della Scuola.
Il presidente e i cinque consiglieri sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, previe intese col Ministero della Real Casa.

Art. 4. — Il contributo attualmente corrisposto dalle Reali Basiliche Palatine Pugliesi a favore della Regia scuola industriale « Umberto I » di Bari, resta consolidato a carico dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi a favore della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Umberto I » di Bari.

Art. 5. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà approvato lo statuto relativo al governo dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi.
La Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Umberto I » di Bari sarà regolata da un proprio statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. **360**.
Modificazioni agli articoli 188, 195, 217 e 244 del regolamento per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258; 23 gennaio 1927, n. 325; 4 maggio 1928, n. 1946; 13 maggio 1928, n. 1555; 11 agosto 1928, n. 2224; 31 ottobre 1929, n. 2486; 11 aprile 1932, n. 998; 2 marzo 1933, n. 673; 18 dicembre 1933, n. 2348; 3 dicembre 1934, n. 2106; 25 marzo 1935, n. 790, che apportano emendamenti al predetto regolamento per la navigazione aerea;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 58. — MANCINI.

Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 1. — L'articolo 188 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è così modificato:
« Art. 188 - Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale militare sia della Regia aeronautica che del Regio esercito e della Regia marina ».

Art. 2. — L'art. 195 dello stesso regolamento è così modificato:
« Art. 195. - Nessun brevetto o attestato può essere rilasciato, se il candidato non abbia superato gli esami stabiliti, secondo i programmi fissati nel capo 3° del presente titolo
« Le Commissioni esaminatrici in detti esami sono così costituite:
a) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 1° o di 2° grado (equiparato quest'ultimo, al brevetto di « pilota da turismo

aereo » agli effetti internazionali): da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dall'Ufficio aviazione civile e traffico aereo e da un delegato del Reale Aero Club d'Italia;

b) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 3° grado (equiparato al brevetto di pilota di velivolo per trasporti pubblici e per lavoro aereo): da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dall'Ufficio aviazione civile e traffico aereo e da un esperto in diritto aeronautico;

c) se trattasi di brevetto di ufficiale di rotta: da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dall'Ufficio aviazione civile e traffico aereo e da un esperto in navigazione aerea;

d) se trattasi di brevetto di radioelettricista (radiotelegrafista o radiotelefonista), la Commissione è costituita a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 5 gennaio 1933;

e) se trattasi, infine, di uno qualsiasi degli altri brevetti, o attestati, la Commissione è di volta in volta designata dal Ministero dell'aeronautica ».

Art. 3. — L'art. 217 dello stesso regolamento è così modificato

« Art. 217. - I piloti provvisti di brevetto di pilota militare di velivolo in regolare corso di validità, o dichiarati allenati dalle competenti autorità militari, hanno diritto al brevetto di pilota di 2° grado (equiparato al « brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo » internazionale). Per ottenere, invece, il brevetto di pilota di velivolo di 3° grado il quale, a senso dell'articolo precedente, è equiparato al brevetto internazionale di « pilota di velivolo per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo », essi devono subire gli esami tecnici di navigazione previsti al successivo art. 244, n. 2, lettere d) e) ed f). Inoltre, se non abbiano svolto attività di volo notturno, devono sostenere la prova prevista al n. 1, lettera e) del citato articolo 244 e, se non abbiano svolto attività di pilotaggio senza visibilità esteriore, la prova prevista al n. 1, lettera f) dello stesso articolo 244.

« I piloti provvisti del brevetto di pilota premilitare previsto all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 2021, hanno diritto al brevetto di pilota di velivolo di 1° grado ».

Art. 4. — L'art. 244 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 244. - Brevetto di pilota di velivolo di terzo grado (per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo).

« Per conseguire il brevetto di pilota di velivolo di terzo grado, o brevetto per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo, il candidato, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti previsti all'art. 219, deve superare le seguenti prove:

1. - PROVE PRATICHE.

a) *Condizioni delle prove*:

In tutte le prove pratiche, eccetto che nella prova indicata nel successivo comma f), il candidato deve essere solo a bordo del velivolo.

Talune prove devono essere effettuate su uno dei tipi di aeromobili del gruppo di tipi che il candidato sarà autorizzato a pilotare.

b) Prova di altezza. - Un volo, durante il quale il pilota deve rimanere durante un periodo totale di almeno un'ora, ad un'altezza di almeno 2000 metri al disopra del punto di partenza.

c) Le prove di volo librato e di abilità sono uguali a quelle richieste per il brevetto di cui all'articolo precedente, i candidati che hanno già tale brevetto sono esonerati dal subire nuovamente queste prove.

d) Prova di durata, che consiste in un volo di almeno 300 chilometri sulla terra o sul mare, con ritorno finale al punto di partenza. Il volo è fatto sullo stesso velivolo in un limite di 8 ore, compresi due atterraggi obbligatori, oltre quello al punto di partenza, durante i quali il velivolo deve fermarsi in punti fissati prima dagli esaminatori.

Al momento della partenza il candidato riceve istruzioni sulla rotta da tenere ed è munito della carta necessaria. Gli esaminatori decidono se la rotta è stata seguita correttamente.

e) Volo notturno. - Un volo notturno di 30 minuti di durata, all'altezza di almeno 500 metri al disopra della regione sorvolata. Il volo deve cominciare almeno due ore dopo il tramonto e finire almeno due ore prima del levar del sole. Queste prove devono essere effettuate a notte oscura e il funzionamento delle segnalazioni dell'aeroporto e delle sue vicinanze deve essere normale durante il volo.

f) Prova di pilotaggio senza visibilità esteriore. - Un volo durante il quale il candidato, sotto il controllo di un pilota esaminatore debitamente autorizzato, deve mantenere correttamente, durante trenta minuti, senza visibilità esteriore, la linea di volo, ed effettuare manovre normali servendosi unicamente degli strumenti di bordo.

2. ESAME TEORICO E PRATICO.

a) Le cognizioni teoriche devono particolarmente riferirsi ai tipi di aeromobile che il candidato sarà autorizzato a pilotare, nonchè ai tipi di motori installati su tali aeromobili.

b) Velivoli. - Nozioni teoriche delle leggi della resistenza dell'aria, principalmente in rapporto ai suoi effetti sulla velatura e sugli impennaggi, nonchè sulle eliche; funzioni delle varie parti del velivolo e dei loro comandi.

Montaggio dei velivoli e delle loro varie parti.

Prove pratiche di regolazione.

c) Motori. - Nozioni generali sui motori a scoppio e sulle funzioni dei vari organi, nozioni generali sulla costruzione, sul montamento, sull'aggiustaggio e sulle caratteristiche dei motori d'aviazione.

Cause di cattivo funzionamento dei motori; cause di arresto.

Prove pratiche di riparazioni correnti.

d) Regolamento sui fanali e sulle segnalazioni. Norme generali per la circolazione aeronautica sugli aeroporti aperti al pubblico servizio e nelle loro vicinanze.

e) Conoscenza pratica delle condizioni speciali del traffico aereo e della legislazione aeronautica internazionale.

f) Lettura delle carte, orientamento, determinazione del punto meteorologia elementare ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. 361.

Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Roma e al relativo piano particolareggiato per la zona tra Porta San Giovanni, e le Mura Urbane, Porta Metronia e via S. Stefano Rotondo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma, e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, che detta norme integrative dell'anzidetta legge;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932 col quale fu approvato il piano particolareggiato d'esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra Porta San Giovanni, le Mura Urbane, Porta Metronia e via S. Stefano Rotondo;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1935-XIII, n. 31141, con la quale S. E. il Governatore di Roma, in base alle proprie deliberazioni 5 settembre 1935, n. 5983, 10 ottobre n. 6626 e 14 novembre n. 7217 stesso anno, ha chiesto, ai sensi dell'art. 20 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che sia approvata una variante al piano particolareggiato anzidetto per la zona tra via della Ferratella, le Mura Urbane e le adiacenze della Basilica di San Giovanni, con conseguente modifica per la stessa zona anche del piano generale di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati due reclami rispettivamente a firma del prof. dott. Vittorio Emanuele Primi, liquidatore della Compagnia Italiana Imprese e Sovvenzioni, e della Soc. an. G. Vianini e C.;

Ritenuto che lo spostamento di tracciato previsto dalla variante in esame, per il tratto della strada di piano regolatore anzidetta lungo il confine della zona annessa alla Basilica Lateranense, costituisce un miglioramento della soluzione prevista nel precedente piano in quanto, avvicinandone lo sbocco, su via della Ferratella, al piazzale di S. Giovanni, arrecherà un sensibile vantaggio alla viabilità della zona, attenuando la deviazione che il tracciato dell'arteria stessa è costretto a fare per raggiungere la detta piazza, essendo impossibile creare lo sbocco sulla piazza stessa attraverso la zona annessa alla Basilica Lateranense, poichè questa è piena proprietà della Santa Sede e gode dei privilegi di cui all'art. 15 del trattato approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810;

In relazione a siffatto spostamento, la previsione di utilizzare la zona attigua all'Ateneo Lateranense per lo sviluppo di esso, si ravvisa rispondente alle particolari esigenze urbanistiche della località, in quanto tale importante Istituto verrà così, su ogni lato, delimitato da strada ed avrà la possibilità di un'organica sistemazione architettonica, in rapporto con gli edifici storici e monumentali della zona lateranense;

Considerato circa i due ricorsi quanto segue:

Il ricorso della Compagnia Italiana Imprese e Sovvenzioni è stato presentato dal liquidatore dott. prof. Vittorio Emanuele Primi. Il ricorrente, in qualità di liquidatore della Compagnia Italiana Imprese e Sovvenzioni, Soc. an. proprietaria degli immobili distinti in catasto al R. I Monti coi nn. 416, 3869, 415, 5200, sottoposti al vin-

colo della variante perchè investiti dal tracciato della nuova strada tra le Mura Urbane e via della Ferratella, fa opposizione alla variante stessa, sostenendo che lo spostamento previsto per il tracciato di detta via non risponde a necessità di indole tecnica, nè tanto meno è giustificato da ragioni di interesse pubblico. Difatti, osserva il ricorrente, il tracciato della nuova via avrebbe dovuto essere spostato verso valle (cioè verso Porta Metronia) e non verso monte, per rispondere alle necessità della zona, ed aggiunge inoltre che lo spostamento è così limitato da non poter apportare nessuna sensibile facilitazione allo svolgimento del traffico. Il ricorrente aggiunge altresì delle considerazioni ispirate al particolare interesse della Società.

Il Governatore respinge il ricorso in quanto, contrariamente a ciò che il ricorrente sostiene, qualunque spostamento della futura arteria fra le Mura Urbane e via della Ferratella, destinata a facilitare il traffico, non può che essere prevista verso monte, dato che così si viene ad avvicinare lo sbocco dell'arteria stessa a Piazza S. Giovanni, dove necessariamente deve affluire il traffico di detta via. Lo spostamento verso valle, a cui accenna il ricorrente, sarebbe invece un peggioramento, considerata la funzione che l'arteria di cui trattasi è destinata ad assolvere. Per quanto riguarda l'entità dello spostamento dell'arteria previsto dalla presente variante, è da considerare che tale spostamento è il massimo che si può apportare senza investire maggiormente la zona, annessa alla Basilica Lateranense e godente del privilegio di extraterritorialità. Le considerazioni di privato interesse, esposte dal ricorrente, non possono infine prevalere sulle ragioni di pubblica utilità, che consigliano l'attuazione della variante.

Il ricorso della Società anonima G. Vianini e C. con sede in Roma, via in Arcione n. 71, dichiara che, se la variante rappresenta atto di esecuzione di quanto, in linea di accordo preliminare, è stato tra il Governatorato di Roma e la Società G. Vianini stabilito, e con convenzione definitiva verrà attuato, nulla ha da eccepire al riguardo, mentre, se così non fosse, essa dovrebbe proporre, come di fatto propone, formale opposizione contro la destinazione a scuola (Ateneo Lateranense) assegnata ad una parte del terreno di sua proprietà, intendendo che questo conservi la destinazione datagli dal precedente piano particolareggiato.

Il Governatorato con la deliberazione 10 ottobre 1935, n. 6626, respinge il ricorso in quanto, a prescindere dal fatto che le decisioni in merito a varianti di piano regolatore non possono essere in alcun modo influenzate da accordi privati, sia pure intervenuti con funzionari dell'Amministrazione del Governatorato, sta di fatto che nessuna pattuizione definitiva e di carattere legale è intervenuta con la predetta Società. D'altra parte nessuna ragione adduce la Società per contrastare la destinazione del lotto a scuola, mentre sia in fatto che la destinazione stessa risponde a pubblica utilità, essendo quanto mai opportuno favorire lo sviluppo di una istituzione che può essere lustro della città e che, senza la possibilità di occupare la predetta area, non potrebbe conseguire la sistemazione che le è indispensabile.

Il Governatorato ha inoltre prodotto una memoria, in data 16 novembre 1935, del capo della sua Avvocatura ed una nota 22 novembre 1935, n. 19400, con cui ulteriormente e nella sostanza sostiene:

— che nessun accordo impegnativo pel Governatorato esisteva tra esso e la Società Vianini circa la destinazione dell'area;

— che l'imposizione del vincolo di scuola su detta area è richiesto nel prevalente interesse urbanistico della città, per ottenere cioè la conveniente sistemazione della zona ed assicurare un assetto armonico dell'isolato Lateranense e la sua necessaria autonomia;

— che sussistendo perciò l'estremo essenziale della pubblica utilità, l'imposizione del vincolo deve attuarsi non altrimenti che in virtù della legge sul piano regolatore facendo uso anche dei poteri accordati con l'art. 20 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Ritenuto, su conforme parere della speciale Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, che entrambi i ricorsi siano da respingere per le ragioni esposte dal Governatorato e che sono da ritenere esatte e che, in particolare, sul ricorso Vianini si osserva che, agli effetti specifici dell'approvazione del piano di variante in esame, non assume rilevanza giuridica il richiamo fatto dalla Società ricorrente ad una convenzione, che è pacifico non sia mai stata resa definitiva nè approvata e che quindi per ciò solo non esiste: il richiamo della Società non merita adunque considerazione, dovendosi al riguardo convenire nelle deduzioni del Governatorato.

L'obietto sostanziale del ricorso è dato invece dall'impugnativa, che è unicamente rivolta contro l'imposizione del vincolo di destinazione dell'area, di proprietà della Società ricorrente, per l'Ateneo Lateranense. Se non chè detta impugnativa non sembra fondata per due motivi:

In primo luogo perchè la sistemazione di quell'area, e sua conseguente destinazione, come prevista e regolata dal Governatorato nel progetto in esame, risponde a bisogni superiori, nonchè ad esigenze urbanistiche e ad interessi pubblici, estetici ed edilizi, che una volta affermati e riconosciuti debitamente, con valutazione discrezionale dalle competenti autorità, come è nel caso concreto, non possono essere invalidati dai privati proprietari, il cui sacrificio si giustifica per il complesso di ragioni di utilità e di interesse pubblico, che in questo caso sussistono.

In secondo luogo, perchè nella fattispecie l'approvazione della variante avviene col potere di delega legislativa, che è sancito dall'art. 20, ossia in sede di piano generale di massima, come pur fu reso pubblico dal Governatorato e come appare giustificato dalla specialità del caso.

Naturalmente, quanto all'annessione dell'area all'Ateneo Lateranense, dovrà essere provveduto successivamente ai relativi accordi con la Santa sede e agli atti di approvazione occorrenti;

Visto il parere n. 1024 del 27 gennaio 1936-XIV della Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinti i reclami sopraindicati, è approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 20 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modificazioni, la variante al piano particolareggiato di esecuzione approvato col R. decreto 22 luglio 1932, per la zona tra via della Ferratella, le Mura Urbane e le adiacenze della Basilica di San Giovanni, con conseguente modifica per la stessa zona anche del piano generale di massima, giusta l'apposito progetto vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria tinteggiata in iscala 1:5000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in un elenco in data 3 settembre 1935 delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo, documenti tutti a firma dell'ispettore generale dei servizi tecnici del Governatorato Paolo Salatino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. 362.

Modificazione dell'art. 4 delle norme generali e prescrizioni tecniche annesse al R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, col quale fu approvato il piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, col quale fu approvato il piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione;

Vista la domanda in data 30 aprile 1935-XIII, con la quale il podestà di Genova, in esecuzione della propria deliberazione 28 febbraio 1935-XIII, n. 354, ed a norma dell'art. 12 del Regio decreto-legge sopra indicato, ha chiesto che sia approvata una variante all'art. 4 del regolamento d'esecuzione di detto decreto-legge;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;

Considerato che la proposta modifica ha per iscopo di uniformare le nuove costruzioni a quelle delle altre zone della città e potrà migliorare le condizioni estetiche degli edifici consentendo la sostituzione del piano attico al piano arretrato;

Ritenuto però che il nuovo proposto articolo debba essere completato con l'espressa norma che l'altezza degli edifici sia adeguata in relazione con la larghezza della strada, in modo che la luce ed il sole possano entrare abbondantemente anche dalle finestre dei piani inferiori, come confermato dal Consiglio provinciale sanitario;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1609 del 16 settembre 1935-XIII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'articolo 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138, col quale fu approvato il piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, l'art. 4 delle norme generali e prescrizioni tecniche annesse al decreto-legge anzidetto è sostituito col seguente:

« Art. 4. — L'altezza dei nuovi fabbricati compresi nel piano regolatore, misurata fra il piano del marciapiedi e la gronda del tetto potrà sempre raggiungere i metri 23,50 salvo maggiore altezza consentita dal vigente regolamento edilizio. In questa altezza saranno considerati non più di sei piani compreso quello terreno. Oltre l'altezza così determinata sarà consentita la costruzione di un piano attico nei limiti e nelle dimensioni stabilite dall'art. 26 del vigente regolamento edilizio e sue varianti, ma sempre che la larghezza stradale sia in adeguata relazione alla altezza degli edifici, per modo che la luce ed il sole possano entrare abbondantemente anche dalle finestre dei piani inferiori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 363.
Reinscrizione della Regia nave « Valgiuba » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 13 gennaio 1936-XIV, n. 80, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Valgiuba »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Valgiuba » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 14 febbraio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 364.
Dichiarazione formale dei fini di n. 10 Confraternite della provincia di Catanzaro.

N. 364. R. decreto 16 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Catanzaro:

1. Arzona Filandari: Confraternita del SS. Sacramento e dell'Immacolata;
2. Briatico: Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio;
3. Filandari: Confraternita della SS.ma Vergine Addolorata;
4. Francica: Confraternita della SS.ma Annunziata;
5. Ionadi: Confraternita del SS.mo Sacramento;
6. Ionadi: Confraternita di Maria SS.ma Addolorata;
7. Nao di Ionadi: Confraternita del SS.mo Rosario;
8. S. Costantino di Briatico: Confraternita di Maria SS.ma Addolorata;
9. S. Onofrio: Confraternita della SS.ma Croce;
10. Vazzano: Confraternita del SS.mo Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 365.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Frontone (Pesaro).

N. 365. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Frontone (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 366.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della nuova parrocchia in Curcio di Colico (Como).

N. 366. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 3 dicembre 1934, relativo alla erezione della nuova parrocchia in Curcio di Colico (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 367.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia di San Benedetto sotto il titolo di San Pietro Alcantara e di San Castrense, in Monreale (Palermo).

N. 367. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Compagnia di San Benedetto sotto il titolo di San Pietro Alcantara e di San Castrense, in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 368.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei SS. Protettori, in Bisceglie (Bari).

N. 368. R. decreto 23 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita dei SS. Protettori in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 369.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ivrea.

N. 369. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ivrea.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV.
Nomina del comm. dott. ing. Ernesto Martinez a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928 (registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1928, registro 13 Lavori pubblici, foglio 373) col quale il comm. dott. ing. Ersilio Marchi, ispettore superiore del Genio civile, comandato all'A.A.S.S., fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada nella sua qualità di funzionario tecnico dell'Azienda medesima;
Ritenuto che il comm. dott. ing. Ersilio Marchi ha cessato dal comando all'A.A.S.S. a decorrere dal 4 novembre c. a. ed è stato sostituito nelle sue funzioni dal comm. dott. ing. Ernesto Martinez, ingegnere capo del Genio civile, comandato in servizio all'A.A.S.S. con funzioni ispettive;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 4 novembre 1935-XIV il comm. dott. ing. Ernesto Martinez, ingegnere capo del Genio civile, comandato in servizio all'A.A.S.S. con funzioni ispettive, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada, in sostituzione del comm. dott. ing. Ersilio Marchi.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 383.

(686)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV.

Concentrazione di alcune Mutue agrarie di assicurazione nella Mutua assicuratrice « La Piemontese », con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, N. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, ed alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio hanno deliberato la concentrazione dei loro esercizi assicurativi mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Mutua assicuratrice « La Piemontese »;

Considerato che « La Piemontese » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalle concentrazioni;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle predette concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione sotto elencate nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino:

1. Mutua di Cossano Canavese, con sede in Cossano Canavese;
2. Mutua San Michele Arcangelo, con sede in Cerreto d'Asti;
3. Mutua di Borgo d'Ale, con sede in Borgo d'Ale;
4. Mutua di Sessant, con sede in Sessant;
5. La Torrazzese, con sede in Torrazzo di San Damiano.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

(638) p *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 10 marzo 1936-XIV al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione di servizio.

(695)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato l'11 marzo 1936-XIV, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N.

(696)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, in data 11 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

(690)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 marzo 1936-XIV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 % » i buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

(691)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato l'11 marzo 1936-XIV, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata.

(692)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 29 febbraio 1936-XIV, n. 9448-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1936-XIV, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale.

(693)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 29 febbraio 1936-XIV, n. 9822-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1936-XIV, n. 26.

(694)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno in data 7 marzo 1936 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

(697)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno in data 7 marzo 1936 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 281, recante modificazioni alle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e dal R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2185, riguardanti la liquidazione quinquennale delle retribuzioni degli uffici di prima classe e delle ricevitorie postali telegrafiche.

(698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria relativo all'Accordo del 14 maggio 1934.

Addì 10 marzo 1936-XIV, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935.

A quel Protocollo è stato dato esecuzione con R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729, convertito in legge 6 gennaio 1936, n. 139.

(699)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 3 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Muzahim al-Pachachi, console generale dell'Irak a Roma.

(681)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 marzo 1936-XIV - N. 60.

S. U. A. (Dollaro)	12,53	Olanda (Fiorino)	8,561
Inghilterra (Sterlina)	62,39	Polonia (Zloty)	237,75
Francia (Franco)	83,15	Spagna (Peseta)	170,34
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,55
Belgio (Belga)	2,1275	Id. 3 % lordo	51,175
Canadà (Dollaro)	12,535	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,825
Cecoslovacchia (Corona)	52,30	Obbl. Venezie 3,50 %	85,45
Danimarca (Corona)	2,7875	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	96,675
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % - Id. 1941	96,625
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	86,175
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,15
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 21924 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Ghisoni Giulio di Carlo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 4965 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Rizzi Leonardo di Desiderio, da Piacenza — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 4966 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Rizzi Prospero fu Luigi, da Piacenza — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio, corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

(5850) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 27.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	374681	826 —	Mattei *Adriana*, Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori sotto la p. p. della madre Sperduti Costanza-Olimpia, detta Olimpia fu Giuseppe, ved. Mattei, domic. a Roma, in parti eguali.	Mattei Gorizia, Matteo ed Olga fu Ignazio, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	35 —	Gavazzeni dott. Alessandro di Guglielmo, domic. a Bergamo; con usufrutto a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.	Intestata come contro - Con usufrutto a Beretta *Emilia* fu Luigi, nubile, domic. a Pavia.
Cons. 3,50 % (1902)	26065	35 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Id.	26064	31,50	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906	766831	70 —	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittoria* di Umberto, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Ferraris Giovanni, Cipriano, Giuseppina, Luigia, Maria, Enrichetta, Pasquale e *Vittorio* di Umberto, minori ecc., come contro.
Id.	678886	350 —	Miceli Domenico di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Longobardi (Como). Con usufrutto vitalizio a Miceli *Felicia* fu Francesco, nubile, domic. a Longobardi.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Miceli *Maria-Felicia* fu Francesco, nubile, domic. a Longobardi (Como).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 febbraio 1935 - Anno XIV *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(377)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Abbruciamento di titoli — Estrazione di titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione); obbligazioni 4,50 % serie speciale ventennale; obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Palermo »; obbligazioni 5 %.

Si notifica che il 1° aprile 1936-XIV, incominciando alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 *per cento - Serie ordinaria* (1ª *emissione*):

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nell'estrazione del 1° aprile 1935 e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935-XIV.

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 30 titoli di 5 obbligazinoni
» 60 » » 10 »
» 32 » » 25 »

e così in totale n. 1550 obbligazioni per un capitale nominale di L. 775.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 *per cento « Serie speciale ventennale »*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione dell'aprile 1935 e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935-XIV.

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 120 titoli di 1 obbligazione
» 100 » » 5 obbligazioni
» 300 » » 10 »
» 88 » » 25 »
» 164 » » 50 »

e così in totale n. 14020 obbligazioni per un capitale nominale di L. 7.010.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base al piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, ammontano a n. 18.530 per un capitale nominale di L. 9.265.000; l'estrazione è stata, però, limitata alle suddette 14.020 obbligazioni, tenuto conto che sull'importo nominale di L. 275.000.000 autorizzato, sono state emesse obbligazioni per un valore nominale di L. 208.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 *per cento di Credito comunale « Serie speciale Città di Palermo »*:

1. Estrazione a sorte di n. 55 titoli di 10 obbligazioni della 1ª tranche, rappresentanti n. 550 obbligazioni per un capitale nominale di L. 275.000 (19ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazione della 2ª tranche, rappresentanti n. 540 obbligazioni per un capitale nominale di L. 270.000 (18ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 52 titoli di 10 obbligazioni della 3ª tranche, rappresentanti 520 obbligazioni per un capitale nominale di L. 260.000 (16ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 50 titoli di 10 obbligazioni della 4ª tranche, rappresentanti n. 500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 250.000 (14ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 47 titoli di 10 obbligazioni della 5ª tranche, rappresentanti n. 470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 235.000 (12ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 45 titoli di 10 obbligazioni della 6ª tranche, rappresentanti 450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 225.000 (10ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 43 titoli di 10 obbligazioni della 7ª tranche, rappresentanti 430 obbligazioni per un capitale nominale di L. 215.000 (8ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 41 titoli di 10 obbligazioni della 8ª tranche, rappresentanti 410 obbligazioni per un capitale nominale di L. 205.000 (6ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 39 titoli di 10 obbligazioni della 9ª tranche, rappresentanti 390 obbligazioni per un capitale nominale di L. 195.000 (4ª estrazione).

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 *per cento*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 30ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

N. 89 titoli di 1 obbligazione
» 27 » » 5 obbligazioni
» 88 » » 10 »

e così in totale n. 1104 obbligazioni per un capitale nominale di L. 552.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 26ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

N. 24 titoli di 1 obbligazione
» 73 » » 5 obbligazioni
» 239 » » 10 »

e così in totale n. 2779 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.389.500.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 23ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: 286 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 2860 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.430.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 22ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

194 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 1940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 970.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 18ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

18 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 180 obbligazioni per un capitale nominale di L. 90.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

N. 6 titoli di 1 obbligazione
» 3 » » 5 obbligazioni
» 301 » » 10 »

e così in totale n. 3031 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.515.500.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 14ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

127 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 1270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 635.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 13ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

129 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 1290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 645.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

293 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 2930 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.465.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 9ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

525 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 5250 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.625.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

119 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1190 obbligazioni per un capitale nominale di L. 595.000.

Alle dette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1936 - Anno XIV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(676)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.